

REGIONE PIEMONTE

Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture
Servizio Navigazione Interna e Porti

Ordinanza n. 7/97

Constatato che il tratto del fiume Ticino compreso tra la parte terminale del Lago Maggiore ed il c.d. "Ponte di Ferro" posto al confine tra i comuni di Castelletto Ticino e Sesto Calende (VA) è caratterizzato da un notevole flusso di natanti adibiti al trasporto pubblico ed al diporto.

Considerato che la Prefettura di Novara, con nota prot. n. 2201/14.3/GAB, del 14.5.1997, ha evidenziato che nel succitato tratto di fiume, nel periodo aprile-settembre, l'intensità di tale traffico per l'elevato numero delle unità di navigazione presenti e per la limitata larghezza del fiume in quel tratto raggiunge i limiti di sicurezza.

Considerato che nella nota succitata la Prefettura di Novara ha, altresì, evidenziato che in mancanza di specifiche norme atte a regolamentare l'elevata velocità e la libera circolazione dei natanti, si possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Considerato che la Prefettura di Novara ha invitato ad assumere appositi atti idonei a fronteggiare tali problematiche ed in particolare ha rappresentato la necessità di predisporre al centro del fiume un corridoio per la navigazione, delimitato da segnali e boe, e di disporre l'obbligo per tutti i mezzi navali di procedere "a sola marcia inserita", cioè con il motore al minimo.

Preso atto che in merito alle problematiche evidenziate si è tenuto un apposito incontro il giorno 5 giugno 1997, presso il Comune di Castelletto Ticino, tra i rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Castelletto Ticino (NO), del Comune di Sesto Calende (VA), del Parco del Ticino (sponda Lombarda e Piemontese) per concordare le determinazioni da assumere.

Rilevato che sulla base delle valutazioni espresse dagli Enti interessati si è ritenuto opportuno :

- non procedere alla individuazione, al centro del fiume, di un apposito corridoio per la navigazione per la limitata larghezza del fiume Ticino nel tratto compreso tra la parte terminale del Lago Maggiore ed il c.d. "Ponte di Ferro" posto al confine fra i Comuni di Castelletto Ticino e Sesto Calende (VA);

- di dover estendere, stante il traffico nautico presente, i provvedimenti di limitazione della velocità, a tutto il tratto di fiume Ticino compreso tra la località Cicognola, in comune di Castelletto Ticino, e al diga della Miorina.

Visto il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30.3.1942, n. 327 e il Regolamento della Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28.6.1949 n. 631.

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Vista la L.R. 21.8.1978, n. 53 di istituzione del Parco della Valle del Ticino;

Vista la D.C.R. n. 839/2194 del 21.2.1985 concernente il Piano d'area del Parco piemontese della Valle del Ticino.

DISPONE

E' fatto obbligo, ai conducenti delle unità di navigazione a motore, di procedere con il motore al minimo, cioè a sola marcia inserita, nel tratto di fiume Ticino compreso tra la località Cicognola, in comune di Castelletto Ticino, e la diga della Miorina.

I contravventori della presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni amministrative di cui alla L.R. 3 agosto 1993, n. 39 (sanzione amministrativa da € 51,64 ad € 516,45).

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

I Sindaci dei comuni rivieraschi sono incaricati di dare la massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante affissione della stessa all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

13 giugno 1997

Presidente della Giunta Regionale.

f.to On. Enzo Ghigo